



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

**SETTORE 4 - Lavori pubblici e Protezione civile
Ufficio Protezione Civile**

DETERMINAZIONE

Determina n. **1157** del **23/12/2025**

Oggetto: SETTORE 4 - INDIZIONE DI UNA PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E/O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER IL PERIODO 01.01.2026-31.12.2030, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONE EX ART. 56 D.LGS 117/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE" PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE AVVISO, SCHEMA DI DOMANDA E SCHEMA DI CONVENZIONE, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

IL VICARIO RESPONSABILE

PREMESSO che:

- le attività di protezione civile sono indispensabili per tutelare l'incolumità delle persone e l'integrità della vita e dei beni e quindi rientrano nelle attività di pubblico interesse essenziali che il Comune deve garantire sul proprio territorio;
- l'art. 15 della Legge 24.2.1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile" individua nel Sindaco l'autorità comunale di Protezione Civile;
- la Legge Regionale Toscana 29.12.2003 n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività" all'art. 8 individua le competenze comunali concernenti le attività di protezione civile;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 19/12/2018 è stato approvato il Piano Intercomunale di Protezione Civile;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 81/2022 è stata rinnovata la convenzione per la gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di protezione civile e antincendio boschivo tra Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino ed i Comuni di Impruneta, Lastra a Signa e Scandicci mediante istituzione di un ufficio comune per la durata di sei anni (01/01/2023-31/12/2028);

VISTO che:

- il D.lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) riconosce il valore e la funzione degli Enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;
- il Codice del Terzo Settore (abbreviato CTS) ha assoggettato tutti gli enti di detto settore ad uno stesso Codice differenziandoli per tipologie e prevedendo per tutti l'iscrizione ad un unico registro nazionale (RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

- il RUNTS è operativo dal 21/11/2021 e che, pertanto, solo chi è iscritto al registro può utilizzare la denominazione di Ente del Terzo Settore;
- l'art. 56 del CTS che stabilisce le forme e le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del Terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale, tra le quali figura, all'art. 5 c. 1 lettera y) del medesimo D.Lgs. 117/2017, la protezione civile;

RITENUTO che:

- il volontariato costituisce una componente essenziale nel sistema regionale e nazionale della protezione civile operando in stretta integrazione con le componenti istituzionali, partecipando a tutte le attività di protezione civile e in particolare all'attività di prevenzione e soccorso;
- questa Amministrazione ha sempre considerato importante il supporto delle associazioni di volontariato e nel rispetto della vigente normativa ritiene fondamentale mantenere la collaborazione con organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale al fine di garantire lo svolgimento delle attività e/o il loro supporto sul territorio comunale;
- a tal proposito la Giunta Comunale, con deliberazione n. 110 del 01.10.2019, ha fornito indirizzi alla propria struttura affinché ci si avvalga di associazioni di volontariato per l'esecuzione di servizi di supporto agli organi comunali di protezione civile e di Polizia municipale;
- le attività previste nel vigente Piano Comunale di Protezione Civile e nel Piano Neve e comunque attivabili in condizioni di vigilanza, pre-allerta, allerta ed emergenza, sono diverse e di diversa natura;

DATO ATTO che il Comune di Lastra a Signa per lo svolgimento delle attività di protezione civile ritiene maggiormente conveniente ricorrere alla stipula di convenzioni ex art. 56 D.lgs 117/2017 anziché ricorrere al mercato in quanto:

- il Comune di Lastra a Signa non possiede una dotazione di personale e mezzi sufficienti a fronteggiare tutte le emergenze e le operazioni che possono interessare il territorio comunale;
- lo strumento della convenzione con ETS consente di raggiungere maggiori benefici per la collettività in termini di amministrazione condivisa, realizzazione dei principi di universalità, solidarietà, accessibilità, efficienza, economicità e adeguatezza, legame col territorio, in quanto consente di coinvolgere enti del terzo settore nello svolgimento di attività di interesse generale legate al territorio lastrigiano, quale la protezione civile;
- l'assenza di onerosità del rapporto giuridico intercorrente tra il Comune e l'eventuale ente convenzionato – in quanto destinatario di un solo rimborso spese – è sicuramente maggiormente conveniente in termini economici per l'A.C., che avrebbe necessità di molte più risorse se dovesse affidare i servizi descritti mediante un appalto di servizi;

ATTESO che:

- nel Comune di Lastra a Signa o comunque nei Comuni limitrofi sono presenti ed operanti varie associazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile;
- nell'ambito del Piano Comunale di Protezione Civile, le associazioni di volontariato rappresentano un apporto determinante nello svolgimento delle attività di prevenzione, controllo e soccorso e di supporto all'attività del centro operativo comunale, come sopra detto;
- le convenzioni con gli enti del terzo settore previste dall'art. 56 del D.lgs. 117/2017 non soggiacciono al codice dei contratti pubblici, così come stabilito dall'art. 6 del D.lgs 36/2023 (il quale esclude dal campo di applicazione del D.lgs. 36/2023 gli istituti disciplinati dal titolo VII del D.lgs. 117/2017, tra cui rientrano anche le convenzioni con gli ETS);

- l'art. 56 c.1, lett. n) del D.lgs 36/2023, rubricato "appalti esclusi nei settori ordinari", prevede che le disposizioni del D.lgs. 36/2023 relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
- il comma 2 dell'art. 56 del D. Lgs. 117 del 03/07/2017 prevede che le convenzioni con le associazioni di volontariato possono prevedere esclusivamente il rimborso alle delle spese effettivamente sostenute e documentate dalle associazioni;
- il comma 3 del suddetto articolo prevede che l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare le convenzioni è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime;

VISTI inoltre:

- l'art. 8 delle Linee Guida Comunali approvate con deliberazione della G.C. n. 97 del 06.10.2020, tutt'ora vigente nella parte in cui vengono fornite indicazioni per gli affidamenti nei confronti del Terzo Settore, che stabilisce:

1. Gli affidamenti di servizi in applicazione dell'art. 56, D.LGS 117/2017, ossia mediante convenzione, seguono la previsione normativa. Al riguardo si precisa che:

- a) Le convenzioni sottoscritte in applicazione della norma hanno natura contrattuale. L'erogazione di risorse avviene a rendicontazione delle prestazioni svolte e delle spese effettivamente sostenute e documentabili, senza rimborsi forfettari, escludendo altresì il rimborso di personale dipendente o comunque con contratto di lavoro, ad eccezione del caso in cui tale personale sia utilizzato in misura molto limitata;

- b) Come prevede la norma, occorre motivare sul maggior favore della convenzione rispetto al mercato. Se si risparmia, la motivazione è diretta. Se invece il costo è maggiore, purché in misura ragionevole, la motivazione può tener conto dell'impatto sociale della prestazione e del coinvolgimento del volontariato;

- c) Trattandosi di servizi considerati gratuiti in virtù del rimborso spese sopra descritto, la comparazione tra soggetti interessati può limitarsi a pubblicare un avviso, per almeno 7 giorni, salvo motivate ragioni di urgenza, indicante: **1) Oggetto della prestazione; 2) Entità del rimborso spesa; 3) Soggetti che possono partecipare; 4) Modalità e termini per presentare la domanda.**

- d) All'avviso di cui alla lett. c) segue una negoziazione diretta con gli interessati;

- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 del Presidente Anac recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023), la quale al punto 2.8 prevede espressamente che in caso di rimborso spese per le convenzioni di protezione civile non è obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari;

- le FAQ ANAC sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornate al 3 dicembre 2025, che al punto C1 stabiliscono che sono escluse dalla richiesta cig le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 56, comma 1, lett. n) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l'amministrazione procedente (paragrafo 2.8 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023);

CONSIDERATO che la convenzione che il Comune si propone di stipulare con gli ETS non risulta essere a titolo oneroso in quanto prevede un rimborso spese per le attività effettivamente sostenute – nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti – ed è commisurato ai costi

effettivamente sostenuti e documentati che portano quindi a configurare la convenzione come non onerosa e, pertanto, non soggetta all'acquisizione del codice CIG ed alla tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO che il Comune di Lastra a Signa non dispone di personale sufficiente per lo svolgimento delle attività meglio specificate di seguito, occorre adesso procedere con la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per l'avvio di una procedura comparativa per l'individuazione di alcune associazioni di volontariato/enti terzo settore, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento con la quale si ricercano:

A. n. 4 organizzazioni per lo svolgimento delle attività di seguito indicate, suddivise per le seguenti territorialità:

- a. zona Ginestra Fiorentina - Carcheri (una associazione);
- b. zona Malmantile - Quattro Strade (una associazione);
- c. zona Capoluogo e territorio aperto non altrimenti assegnato (due associazioni).

Le attività di massima richieste sono le seguenti:

- 1) Attività di Protezione Civile sul territorio e supporto alle maestranze comunali nell'espletamento degli interventi di Protezione Civile con propri mezzi e maestranze;
- 2) Attività previste nel Piano di Protezione Civile e nei piani operativi indicati dal Funzionario responsabile, incluso il supporto alle attività comunali conseguenti al sistema regionale di allerta meteo;
- 3) In caso di ghiaccio e neve, attività di monitoraggio, intervento di regolazione e/o blocco della viabilità dietro disposizioni impartite dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale ed attività di spargimento sale e rimozione neve/ghiaccio in funzione delle capacità delle singole associazioni e dei mezzi messi a disposizione. In assenza di mezzi specifici, l'attività richiesta sarà quella di spalamento e spargimento sale eseguito a mano delle zone pedonali di interesse pubblico prioritario secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale e previste nel Piano Neve. L'Organizzazione si impegna inoltre nel garantire la vigilanza nei punti di prefiltraggio previsti nel vigente Piano Neve.

Su indicazione e precisa richiesta del Comune occorreranno altresì le seguenti attività:

- 4) Controllo torrente Vingone (che non deve sovrapporsi al controllo effettuato alla Regione sul torrente medesimo);
- 5) Controllo sui torrenti del reticolo idrico comunale, in particolare: Guardiana, Rimaggio e Stagno. L'attività consisterà nella verifica a vista del controllo idrometrico, secondo quanto indicato dal piano di protezione civile comunale;
- 6) Controllo vie a facile allagamento come risultanti dal piano di protezione civile comunale; Per le attività di cui sopra si stima un importo massimo **annuo** del rimborso spese così determinato:

• zona Ginestra Fiorentina - Carcheri (una associazione)	€ 1.500,00
• zona Malmantile - Quattro Strade (una associazione)	€ 1.000,00
• zona Capoluogo e territorio aperto non altrimenti assegnato (due associazioni)	€ 8.000,00

Per la zona capoluogo e territorio aperto non altrimenti assegnato, i cui servizi si prevede di affidarli a due associazioni distinte, la divisione delle somme per ogni singola associazione sarà determinata secondo quanto specificato all'articolo 6 dell'avviso allegato alla presente determina;

B. n. 1 organizzazione per lo svolgimento del servizio di assistenza per incidentistica stradale, da eseguirsi attraverso lo spargimento di specifico materiale assorbente in caso di fuoriuscita di oli e acidi sul manto stradale, con successivo spazzamento ed asporto del

materiale assorbente e/o lavaggio stradale con utilizzo di mezzi attrezzati con serbatoi e lance a pressione.

Per questa attività si stima un rimborso spese massimo annuo di €1.000,00

RITENUTO pertanto necessario procedere all'avvio di una procedura comparativa, mediante avviso pubblico ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai fini dell'acquisizione della manifestazione di interesse, riservata ad un soggetto del Terzo Settore (organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale, in forma singola o riunita o che intendono riunirsi) – con il quale sottoscrivere apposita convenzione per la realizzazione delle attività di protezione civile sopra esplicitate;

VISTI dunque lo schema di avviso (allegato A), lo schema di domanda (allegato B) che devono compilare le associazioni nonché lo schema di convenzione ed il suo allegato (allegati C, D), che individua le obbligazioni tra Comune ed enti del terzo settore in materia di attività di protezione civile;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2025-2027, annuale 2025;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2025-2027 e sono stati assegnati ai funzionari Responsabili di Settore del Comune i vari Capitoli del Bilancio;

CONSIDERATO che:

- la somma da impegnare come rimborso spese massimo annuale nei confronti delle organizzazioni di volontariato/associazioni terzo settore per lo svolgimento delle attività sopra indicate ammonta ad € 11.500,00/anno dal 01.01.2026 al 31.12.2030 e che ora occorre procedere all'assunzione delle somme sotto indicate sul vigente Bilancio Triennale di Previsione anni 2025-2027/PEG DEF 2025 al Cap. 1266 "SPESE PER SERVIZI ANTINCENDIO E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE", Mis. 11, Progr. 01, cod. PCI "1030215999", come di seguito riportato:

- € 11.500,00 per l'anno 2026;

- € 11.500 per l'anno 2027;

- si provvederà con appositi atti e dopo l'approvazione dei prossimi Bilanci di Previsione all'assunzione dell'impegno di spesa di € 11.500,00/anno fino al 2030;

- su tali impegni saranno assunti i necessari sub-impegni di spesa una volta individuate le associazioni di volontariato;

RITENUTO di dover procedere;

RITENUTA la competenza dirigenziale a provvedere in merito alla fattispecie in trattazione ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale sui Controlli interni;

VISTO il D.L.svo 118/2011 modificato ed integrato dal D.L.svo n. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.L.svo 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI gli artt. 107,109, comma 2, 183, 192 e 193 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 41 del vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 8 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la deliberazione G.C. n. 32 del 31.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune, divisa in undici settori retti da posizione organizzativa, con effetto dal 01.04.2025;

VISTA la determinazione R.G. n. 418 del 20/05/2025 con cui il Geom. Luca Betti ha individuato i servizi e i responsabili di servizio del Settore 4 ed assegnato il personale all'interno del settore;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 31.03.2025 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico di responsabile di Settore, nomina dei vicari e conferimento dei poteri in materia di riservatezza dei dati personali fino al 31.12.2025", con il quale il Geom. Luca Betti è stato nominato Responsabile del Settore 4 "Lavori Pubblici e Protezione Civile" e suo Vicario l'Arch. Angelo Di Salvo,

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere all'avvio di una procedura comparativa, mediante avviso pubblico ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ai fini dell'acquisizione della manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato (ODV) e/o associazioni di promozione sociale (APS) per lo svolgimento delle attività di protezione civile descritte nella premessa narrativa per il periodo 01.01.2026-31.12.2030, con le quali stipulare apposite convenzioni;
3. Di approvare a tal fine i seguenti documenti quali allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente determina:
 - l'avviso (allegato A);
 - lo schema di domanda, contenenti i requisiti richiesti per la partecipazione oltre a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 (allegato B);
 - lo schema di convenzione (allegato C) che disciplinerà i rapporti fra l'Amministrazione Comunale e le singole organizzazioni per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2030;
 - l'allegato allo schema di convenzione (allegato D);
4. Di dare atto:
 - che la convenzione da stipulare con l'ETS è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 c. 5 del D.lgs. 117/2017 che prevede "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo";
 - che le attività espletate dalle associazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, come previsto dalla

Legge 266 del 11/08/1991, art. 8, c. 2, essendo costituite esclusivamente per fini di solidarietà;

- che non è obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di convenzione in materia di protezione civile che rientra nell'art. 56 lett. n del D.lgs. 36/2023 (contratti esclusi nei settori ordinari) e che, ai sensi della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 (recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) al punto 2.8 dice espressamente che in caso di rimborso spese per le convenzioni di protezione civile non è obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari nel caso in cui queste rivestano carattere non oneroso per l'amministrazione procedente, specificando che rientrano nella definizione di non onerosità anche i meri rimborsi di spese non forfettari;
 - che per le convenzioni in materia di protezione civile non è necessaria l'acquisizione del codice CIG, così come confermato dalle FAQ ANAC sulla Tracciabilità dei flussi finanziari (Aggiornamento al 3 dicembre 2025) punto C1, che prevede "sono escluse dalla richiesta cig le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 56, comma 1, lett. n) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l'amministrazione procedente";
5. Di stabilire che per lo svolgimento delle attività in premessa specificate viene riconosciuto alle associazioni un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate che ammonta a complessivi annui € 11.500,00, che risulta suddiviso in base agli schemi in premessa indicati, suddivisi per associazione e per attività assegnate;
6. Di impegnare conseguentemente la somma di complessivi € 11.500,00/anno sul vigente Bilancio di Previsione Triennale anni 2025-2027 sul Cap. 1266 "SPESE PER SERVIZI ANTINCENDIO E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE", Mis. 11, Progr. 01, cod. PCI "1030215999", come di seguito riportato:
- € 11.500,00 per l'anno 2026;
 - € 11.500 per l'anno 2027;
7. Di dare atto:
- che si provvederà con appositi atti e dopo l'approvazione dei prossimi Bilanci di Previsione all'assunzione dell'impegno di spesa di € 11.500,00/anno fino al 2030;
 - che su tali impegni saranno assunti i necessari sub-impegni di spesa una volta individuate le associazioni di volontariato;
8. Di stabilire che i dati delle associazioni saranno trattati in materia di privacy, ai sensi del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.L.svo 101/2018, che ha recepito il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
9. Di dare atto:
- che la presente determina diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL 267/2000 solo dopo l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria;
 - che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà per € 11.500 entro il 31/12/2026 per l'impegno del 2026, per 11.500 € entro il 31/12/2027 per l'impegno del 2027;
 - che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 124 del TUEL e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1370/2006;
 - che oggetto, data e numero del presente atto saranno pubblicati sul sito "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Provvedimenti-Provvedimenti dei dirigenti" ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 33/2013;

- che i dati del presente atto saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e art. 28 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. in "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Bandi di gara e contratti" - "Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura";
 - che inoltre l'avviso, con gli allegati schema di domanda (all. B), schema di convenzione e allegato allo schema di convenzione (all. C, D), sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, nonché sul sito internet del Comune di Lastra a Signa per la necessaria pubblicità;
10. Di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Angelo Di Salvo, Vicario Responsabile del Settore 4.

**IL VICARIO RESPONSABILE DEL
SETTORE**

(DI SALVO ANGELO ARCH.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)